



LINEE GUIDA PER L'ALLESTIMENTO DI STRUTTURE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

Le presenti indicazioni attengono esclusivamente agli aspetti edilizi connessi alle strutture realizzate per l'esercizio dell'attività venatoria.

In merito **agli aspetti edilizi connessi** alla realizzazione di **strutture** utilizzate per la caccia, si distingue tra:

1. strutture che non costituiscono opera edilizia
2. strutture integralmente rimosse al termine della giornata venatoria
3. strutture precarie/temporanee (capanni e strutture per la caccia da appostamento agli ungulati e ai colombacci)
4. strutture fisse (capanni e strutture per la caccia da appostamento agli ungulati e ai colombacci).

Sentita la competente struttura della Provincia di Vicenza, si prende atto che il Piano Faunistico Venatorio Provinciale è stato approvato nel rispetto della procedura di cui alla DGRV 2299/2014, avendo accertato la non incidenza dell'attività venatoria prevista dal Piano sui siti della Rete Natura 2000. Di conseguenza, le strutture per la caccia realizzate in conformità al Piano Faunistico Venatorio Provinciale e alla relativa vinca, non necessitano di ulteriore vinca in quanto intervento già valutato dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale.

Di conseguenza, con la consegna/invio presso lo Sportello Quiedilizia del modulo regionale per la comunicazione della realizzazione delle strutture connesse all'attività venatoria, dovrà essere consegnato anche l'allegato E della Deliberazione regionale 2299/2014. In alternativa si potrà utilizzare il modulo predisposto dal Comune di Schio che contiene anche tale dichiarazione.

1. STRUTTURE CHE NON COSTITUISCONO OPERA EDILIZIA

Non costituiscono struttura/opera edilizia e pertanto **non sono assoggettati alla disciplina vigente** in materia edilizia e paesaggistica, le strutture di appostamento approntate esclusivamente mediante l'assemblaggio di elementi vegetali naturali (rami, frasche, canne), senza l'impiego di alcun materiale costruttivo (legno, metallo, ecc.) appoggiati e non ancorati al terreno e privi di qualsiasi basamento.

Per la realizzazione di tali strutture l'interessato non deve presentare nessuna Comunicazione al Comune né altro titolo edilizio né richiesta di Autorizzazione paesaggistica (DGRV 1987/2013 all. A) lett. D).

2. STRUTTURE INTEGRALMENTE RIMOSSE AL TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA

Non è richiesto alcun tipo di Comunicazione né Autorizzazione al Comune in caso di strutture realizzate in qualsiasi modo che, a fine giornata, siano completamente smontate, purché vi sia la rimozione di tutte le parti e di tutte le componenti stesse (LR 50/93 art. 9 comma 2 lett. h).

3. STRUTTURE PRECARIE TEMPORANEE PER LA CACCIA DA APPOSTAMENTO NON FISSO

Per **opera precaria /di agevole rimovibilità**, si intende ogni opera le cui caratteristiche strutturali siano prive di elementi che in qualsiasi modo possano risultare di ostacolo ad una agevole e rapida rimozione.

Di conseguenza, affinché possa essere ritenuta precaria/di agevole rimovibilità, la struttura deve rispondere a tutti i seguenti requisiti:

- a) non comportare modificazioni irreversibili allo stato dei luoghi, nel senso che non deve alterare in modo permanente il terreno su cui viene installata; **il suo allestimento non presuppone cioè alterazioni morfologiche dei terreni** (nessuno scavo o manomissione), **modifiche agli assetti vegetazionali, alterazioni al sistema drenante superficiale e, pertanto, non incidono sul vincolo idrogeologico di cui al del Regio Decreto 3267/1923**;
- b) essere appoggiata sul terreno o, eventualmente, ancorata ad esso senza opere di fondazione, basamenti e/o opere in muratura, in modo da poter essere facilmente rimossa, senza modificare l'andamento naturale del terreno per realizzare pavimentazioni.

Per **opera temporanea** si intende la struttura che viene allestita e rimossa in funzione della durata della stagione venatoria.

Di seguito sono state predisposte le schede di sintesi dei requisiti e delle caratteristiche delle strutture per la caccia da appostamento venatorio non fisso (3.a capanni, 3.b altane colombacci, 3.c altane unglati).

3.a STRUTTURE PRECARIE TEMPORANEE PER LA CACCIA ALLESTITE A TERRA (CAPANNI)_ art. 20 ter LR 50/1993	
Durata allestimento	Possono essere allestiti a partire da un mese prima dell'inizio della stagione venatoria e possono rimanere per lo stretto tempo necessario all'esercizio dell'attività venatoria.
Rimozione	Devono essere rimossi entro e non oltre un mese dal termine della stagione venatoria. Nel caso in cui le condizioni meteorologiche (ambientali) impediscano di raggiungere l'appostamento, il termine decorre dalla data in cui l'accessibilità diviene possibile.
Modalità di realizzazione	Devono essere: <ul style="list-style-type: none"> - realizzati e mimetizzati secondo gli usi e le consuetudini locali, in: <ul style="list-style-type: none"> ✓ legno ✓ in legno e metallo ✓ adeguatamente mimetizzati utilizzando materiale erbaceo o arboreo per evitare un eccessivo impatto con l'ambiente circostante ✓ privi di opere di urbanizzazione o allacciamenti tecnologici per servizi di luce, acqua, riscaldamento e scarico di acque; - privi di qualsiasi tipo di recinzione; - con le seguenti dimensioni massime: <ul style="list-style-type: none"> ✓ base: 3 m x 4 m ✓ altezza: 3 m dal piano di calpestio.
documentazione da presentare al Comune (rif. normativi)	Comunicazione scritta al Comune (ai sensi dell'art. 6 del DPR 380/2001) entro e non oltre 15 giorni dall'allestimento dell'appostamento utilizzando il modulo regionale o quello predisposto dal Comune di Schio. La Comunicazione deve contenere: <ul style="list-style-type: none"> •generalità dell'interessato del dichiarante •luogo e data di nascita del dichiarante •indirizzo di residenza del dichiarante •CF del dichiarante •n° licenza di caccia e data del rilascio del dichiarante •autorizzazione del proprietario/avente titolo •localizzazione dell'appostamento precario con carta in scala 1:25.000 o su Carta tecnica Regionale •firma del dichiarante •copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante •dichiarazione di attestazione del rispetto dei requisiti obbligatori di cui all'art. 20 ter comma 2 della LR 50/1993 •allegato E della DGRV 2299/2014
autorizzazione paesaggistica	Non soggetta SOLO SE gli appostamenti vengono realizzati con i requisiti obbligatori sopra indicati, di cui all'art. 20 ter della LR 50/1993
valutazione di incidenza ambientale (DGRV 2299/2014)	Compilare l'allegato E della DGRV 2299/2014 e allegarlo alla comunicazione su modello regionale oppure compilare il modulo comunale che lo contiene al suo interno
vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto 3267/1923	Trattandosi di una struttura precaria, essa non può apportare alterazioni morfologiche dei terreni, modifiche agli assetti vegetazionali, alterazioni al sistema drenante superficiale. Pertanto, l'allestimento della struttura non incide sul vincolo idrogeologico
Autorizzazione forestale regionale	Necessaria se vi è riduzione della superficie boscata

3.b STRUTTURE PRECARE TEMPORANEE PER LA CACCIA AI COLOMBACCI (ALTANE)_art. 20 ter LR 50/1993	
Durata allestimento	Possono essere allestite a partire da un mese prima dell'inizio della stagione venatoria e possono rimanere per lo stretto tempo necessario all'esercizio dell'attività venatoria.
Rimozione	Devono essere rimosse entro e non oltre un mese dal termine della stagione venatoria. Nel caso in cui le condizioni metereologiche (ambientali) impediscano di raggiungere a struttura, il termine decorre dalla data in cui l'accessibilità diviene possibile.
Modalità realizzazione	<p>di Devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzate e mimetizzate secondo gli usi e le consuetudini locali, in: <ul style="list-style-type: none"> ➤ legno ➤ in legno e metallo ➤ adeguatamente mimetizzate utilizzando materiale erbaceo o arboreo per evitare un eccessivo impatto con l'ambiente circostante ➤ prive di opere di urbanizzazione o allacciamenti tecnologici per servizi di luce, acqua, riscaldamento e scarico di acque - prive di qualsiasi tipo di recinzione - con le seguenti dimensioni massime: <ul style="list-style-type: none"> ✓ base: 3 m x 4 m ✓ altezza massima: non potrà superare il limite frondoso degli alberi
documentazione da presentare al Comune (rif. normativi)	<p>Comunicazione scritta al Comune (ai sensi dell'art. 6 del DPR 380/2001) entro e non oltre 15 giorni dall'allestimento dell'appostamento utilizzando il modulo regionale o quello predisposto dal Comune di Schio.</p> <p>La Comunicazione deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> •generalità dell'interessato del dichiarante •luogo e data di nascita del dichiarante •indirizzo di residenza del dichiarante •CF del dichiarante •n° licenza di caccia e data del rilascio del dichiarante •autorizzazione del proprietario/avente titolo •localizzazione dell'appostamento precario con carta in scala 1:25.000 o su Carta tecnica Regionale •firma del dichiarante •copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante •dichiarazione di attestazione del rispetto dei requisiti obbligatori di cui all'art. 20 ter comma 2 della LR 50/1993 •allegato E della DGRV 2299/2014
autorizzazione paesaggistica	Non soggetta SOLO SE gli appostamenti vengono realizzati con i requisiti obbligatori sopra indicati, di cui all'art. 20 ter della LR 50/1993
valutazione di incidenza ambientale (DGRV 2299/2014)	Compilare l'allegato E della DGRV 2299/2014 e allegarlo alla comunicazione su modello regionale oppure compilare il modulo comunale che lo contiene al suo interno
Nulla osta vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto 3267/1923	Trattandosi di una struttura precaria, essa non può apportare alterazioni morfologiche dei terreni, modifiche agli assetti vegetazionali, alterazioni al sistema drenante superficiale. Pertanto, l'allestimento della struttura non incide sul vincolo idrogeologico
Autorizzazione forestale regionale	Necessaria se vi è riduzione della superficie boscata

3.c STRUTTURE PRECARIE TEMPORANEE PER LA CACCIA AGLI UNGULATI (ALTANE)_ art. 20 bis LR 50/1993	
Durata allestimento	Le strutture possono essere allestite dopo la presentazione della Comunicazione semplice al Comune, a partire dal 1° settembre (inizio stagione venatoria).
Rimozione	Le strutture devono essere completamente smontate e tutte le parti e le componenti delle stesse devono essere rimosse entro il termine di 90 gg dalla presentazione della Comunicazione.
Modalità realizzazione	<p>di Le strutture devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interamente in legno, - avere il piano di calpestio, ovvero di appoggio, posto al massimo a nove metri dal piano di campagna, - altezza massima all'eventuale estradosso della copertura pari a dodici metri, - superficie del piano di calpestio o di appoggio non superiore ai tre metri quadrati, - essere prive di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e comunque non essere provviste di attrezzature permanenti per il riscaldamento
documentazione da presentare al Comune (rif. normativi)	<p>Comunicazione scritta al Comune ai sensi dell'art. 6 del DPR 380/2001, (non è una autorizzazione) su modello predisposto dal Comune e contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> •generalità dell'interessato del dichiarante •luogo e data di nascita del dichiarante •indirizzo di residenza del dichiarante •CF del dichiarante •dichiarazione di attestazione del rispetto dei requisiti obbligatori di cui all'art. 20 ter comma 2 della LR 50/1993 •dichiarazione di possesso dell'autorizzazione del proprietario/avente titolo •localizzazione dell'appostamento precario con carta in scala 1:25.000 o su Carta tecnica Regionale •copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante •firma del dichiarante
autorizzazione paesaggistica	Non soggetta SOLO SE gli appostamenti vengono realizzati con i requisiti sopra indicati, di cui all'art. 20 bis, comma 3 della LR 50/1993
Valutazione di incidenza ambientale (DGRV 2299/2014)	Compilare l'allegato E della DGRV 2299/2014 e allegarlo alla comunicazione su modello regionale oppure compilare il modulo comunale che lo contiene al suo interno
vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto 3267/1923	trattandosi di una struttura precaria, essa non può apportare alterazioni morfologiche dei terreni, modifiche agli assetti vegetazionali, alterazioni al sistema drenante superficiale. Pertanto, l'allestimento della struttura non incide sul vincolo idrogeologico
Autorizzazione forestale regionale	necessaria se vi è riduzione della superficie boscata

4. STRUTTURE PRECARIE PER LA CACCIA DA APPOSTAMENTO FISSO

Le strutture connesse all'esercizio della caccia da appostamento fisso sono **di esclusiva competenza provinciale** e sono disciplinate dall'art. 20 quater della LR 50/1993, fatte salve le strutture preesistenti a norma delle leggi vigenti.

Di seguito sono state predisposte le schede di sintesi dei requisiti e delle caratteristiche delle strutture per la caccia da appostamento venatorio fisso di cui agli artt. 5 e 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 152 (4.a capanni, 4.b altane).

4.a STRUTTURE PRECARIE PER LA CACCIA DA APPOSTAMENTO FISSO ALLESTITE A TERRA (CAPANNI)_art. 20 quater LR 50/1993	
Durata strutture	Pari alla durata dell'autorizzazione provinciale per l'esercizio dell'attività venatoria da appostamento fisso.
Rimozione	Devono essere rimosse allo scadere dell'autorizzazione provinciale.
Requisiti obbligatori	Le strutture: <ul style="list-style-type: none"> - non devono comportare alterazione permanente dello stato dei luoghi, - devono avere natura precaria - devono essere realizzate in legno, utilizzando materiali leggeri o tradizionali della zona <ul style="list-style-type: none"> ➤ o con strutture di ferro anche tubolari ➤ o in prefabbricato quando interrati o immersi - devono essere prive di opere di fondazione - devono essere facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione provinciale - devono avere le seguenti dimensioni massime: <ul style="list-style-type: none"> ✓ base: 12 mq ✓ altezza massima: 3 m dal piano di calpestio
documentazione da presentare al Comune	Nessuna. La procedura è in capo alla Provincia
autorizzazione paesaggistica e altre autorizzazioni	L'autorizzazione provinciale per l'esercizio dell'attività venatoria da appostamento fisso, di cui all'art. 12, comma 5 lettere b) e c) della legge 157/1992, costituisce titolo abilitativo edilizio e paesaggistico e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività per la durata dell'autorizzazione stessa.
(rif. normativo)	art. 5 della legge 157 dell'11/02/1992
Valutazione di incidenza ambientale (DGRV 2299/2014)	Procedura valutata nell'ambito del rilascio dell'autorizzazione provinciale per l'esercizio dell'attività venatoria da appostamento fisso, di cui all'art. 12, comma 5 lettere b) e c) della legge 157/1992.

4.b STRUTTURE PRECARIE PER LA CACCIA AI COLOMBACCI DA APPOSTAMENTO FISSO (ALTANE)_art. 20 quater LR 50/1993	
Durata allestimento	Pari alla durata dell'autorizzazione provinciale per l'esercizio dell'attività venatoria da appostamento fisso.
Rimozione	Devono essere rimosse allo scadere dell'autorizzazione provinciale.
Requisiti obbligatori	Le strutture: <ul style="list-style-type: none"> - non devono comportare alterazione permanente dello stato dei luoghi, - devono avere natura precaria - devono essere realizzate in legno, utilizzando materiali leggeri o tradizionali della zona <ul style="list-style-type: none"> ➤ o con strutture di ferro anche tubolari ➤ o in prefabbricato quando interrati o immersi - devono essere prive di opere di fondazione - devono essere facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione provinciale - devono avere le seguenti dimensioni massime: <ul style="list-style-type: none"> ✓ base: 12 mq ✓ altezza massima: non superiore il limite frondoso degli alberi
documentazione da presentare al Comune	Nessuna. La procedura è in capo alla Provincia
autorizzazione paesaggistica e altre autorizzazioni	L'autorizzazione provinciale per l'esercizio dell'attività venatoria da appostamento fisso, di cui all'art. 12, comma 5 lettere b) e c) della legge 157/1992, costituisce titolo abilitativo edilizio e paesaggistico e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività per la durata dell'autorizzazione stessa.
(rif. normativo)	art. 5 della legge 157 dell'11/02/1992
Valutazione di incidenza ambientale (DGRV 2299/2014)	Procedura valutata nell'ambito del rilascio dell'autorizzazione provinciale per l'esercizio dell'attività venatoria da appostamento fisso, di cui all'art. 12, comma 5 lettere b) e c) della legge 157/1992.

5. ALTRE INFORMAZIONI

Si ricorda che **tutte le tipologie di strutture per l'esercizio dell'attività venatoria** devono rispettare anche i limiti di distanza vigenti:

- dai corsi d'acqua stabilite dal Regio Decreto 368/1904
- dalle strade ai sensi del DM 1404/1968 e dal Regio Decreto n. 1740/1904.
- dai confini e dalle costruzioni previste per le specifiche sotto-zone agricole.

Si ricorda, infine, che la Provincia di Vicenza ha adottato una procedura per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività venatoria, che è stata trasmessa a mezzo pec ai Comuni, agli ambiti territoriali di caccia, ai comprensori alpini e alle Associazioni Venatorie – sezioni provinciali, Prot. 46159 del 6 luglio 2015 (allegato B), cui si rinvia per competenza e per eventuali aggiornamenti.